



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 18

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 21 marzo 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 28 febbraio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 22/1/2025, pervenuto in data 24/1/2025, prot.n. 579, della Villa Pamphili Rugby Football Club ASD, in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Avv. Alessandra Spina, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 22 gennaio 2025, Comunicato A Maschile/11/GSN, pubblicato in data 23/1/2025, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie A Maschile, girone 4, Romagna R.F.C. SSDARL v Villa Pamphili Rugby Football Club ASD, disputata in data 19/1/2025, ha dichiarato rinunciataria e perdente l'associazione reclamante, omologando la gara con il risultato di 28 a 0 (mete 4-0) in favore della Romagna R.F.C. SSDARL, e sanzionandola con 4 punti di penalizzazione in classifica e, altresì, con la multa di € 3.500,00, di cui € 2.000,00 come pena base, maggiorata di € 1.500,00, in quanto rinuncia di gara in trasferta, in ragione dell'art. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, e degli artt. 25, comma 2, lett. a), 26, comma 1, lett. a), e 30, comma 4, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché del punto 10.2 della Circolare Informativa S.S. 2024/2025.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Villa Pamphili Rugby Football Club ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha dedotto che nella mattinata del giorno della gara programmata a Cesena con la società Romagna R.F.C. l'autista del pullman prenotato per la trasferta, Sig. Alfredo Lucci, accusava forti dolori addominali che lo costringevano a recarsi al "CTO Andrea Alesini" in Roma, dove gli era diagnosticato "un dolore addominale acuto, in paziente con diverticolosi pregressa" e "che stante la patologia riscontrata, il pronto soccorso non accettava

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

subito il paziente inviandolo ad un medico sempre dell'ospedale, senza attendere la fila del P.S.”; tuttavia, mentre si recava presso la sua abitazione, il Sig. Lucci era di nuovo colpito da forti dolori addominali che lo inducevano a recarsi presso l'Ospedale “Sandro Pertini”, in Roma, dove dal Pronto Soccorso era indirizzato presso la ASL di zona per la somministrazione di una terapia adeguata.

L'associazione reclamante, quindi, ha evidenziato che si tratta di un caso di forza maggiore determinato dalle condizioni di salute del Sig. Lucci, che non gli consentivano di guidare il pullman per il viaggio da Roma a Cesena, precisando, inoltre, che non appena saputo delle cattive condizioni di salute del Sig. Lucci, lo stesso sodalizio inviava alla FIR tutta la documentazione sanitaria disponibile (certificati medici e della ASL) chiedendo il rinvio della gara *“per impossibilità della squadra di raggiungere la città di Cesena, dovuta a cause di forza maggiore”*.

L'associazione Villa Pamphili ha lamentato anche che la Federazione non ha avvertito tempestivamente l'arbitro che la gara non si sarebbe potuta disputare a causa dell'impedimento del Sig. Lucci e, quindi, dopo avere ribadito che nel caso di specie si era verificata una causa di forza maggiore estranea alla volontà del sodalizio e non superabile, come documentato, ha concluso chiedendo:

“- in Via preliminare, nelle more della decisione della Ecc.ma Corte di Appello adita sospendere l'esecuzione del provvedimento emesso nei confronti della Soc. Villa Rugby Football Club in relazione al giudizio promosso, al fine di preservare gli interessi;

- nel merito annullare e/o revocare la sanzione inflitta e rinviare la partita Romagna Villa Rugby Football Club alla data che verrà stabilita ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Regolamento Attività Sportiva”.

In via istruttoria, oltre a produrre due certificati medici, ha chiesto l'escussione di tre testimoni sui fatti di cui è reclamo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 31/01/2025 respingeva l'istanza cautelare e fissava la Camera di Consiglio per il giorno 7/02/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla predetta Camera di Consiglio comparivano, da remoto, per il sodalizio reclamante, l'Avv. Alessandra Spina e il Sig. Bruno Pighetti, direttore tecnico, e per la Romagna RFC SSDARL, il Sig. Massimo Villa, Presidente della stessa società.

L'Avv. Spina illustrava il reclamo ed insisteva per l'escussione dei testi; il Sig. Villa riferiva che nella mattinata della gara era stato avvertito dal sodalizio Villa Pamphili RFC che la squadra non avrebbe raggiunto il campo in tempo per la gara, ma che quella della sua società si era comunque presentata in mancanza di una comunicazione ufficiale da parte della Federazione.

La Corte accoglieva la richiesta dell'associazione reclamante e procedeva a sentire il Sig. Alfredo Lucci, che forniva precisazioni sui fatti oggetto del reclamo, come precisate in parte motiva.

L'Avv. Spina, quindi, insisteva per l'accoglimento e il Sig. Villa si rimetteva alla valutazione della Corte.

La Corte si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, emetteva ordinanza in data 7/2/2025, trasmessa in pari data, con cui, con cui ordinava al sodalizio reclamante la documentazione attestante il rapporto che era stato formalizzato tra l'associazione sportiva Villa Pamphili RFC, la ditta fornitrice del pullman prenotato per la trasferta oggetto del reclamo e il Sig. Alfredo Lucci, autista incaricato per la medesima trasferta, nonché quella relativa alla richiesta di un sostituto dello stesso autista Sig. Lucci, a seguito della sua indisposizione verificatasi la mattina del 19/01/2025.

L'associazione Villa Pamphili RFC trasmetteva in data 21/2/2025 un documento recante una proposta di convenzione datata 10/9/2015 della ditta "I Viaggi di Titti" di Tiziana Felici alla stessa associazione, e una breve memoria con cui ha precisato che da dieci anni c'è un rapporto di collaborazione con la predetta ditta, che in alcune occasioni l'incarico era preso direttamente dagli autisti senza avvalersi dell'intermediazione della ditta, come era avvenuto con il Sig. Lucci per la trasferta a Cesena.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio, in data 28/2/2025, e decideva riservandosi il deposito delle motivazioni



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dal mancato svolgimento della gara del campionato di Serie A maschile tra la Romagna R.F.C. SSDARL e la Villa Pamphili Rugby Football Club ASD, a causa dell'assenza di quest'ultima sul terreno di gioco dove si sarebbe dovuta disputare la gara.

Preliminarmente, il Collegio osserva che per costane giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

L'arbitro della gara, Sig.ra Beatrice Smussi, nel referto ha scritto quanto segue: *“Arrivata al campo procedevo con il riconoscimento della squadra di casa, Rugby Romagna. La squadra avversaria, Villa Pamphili Rugby, non si presentava al campo e passati i 30 minuti dall'ipotetico inizio della partita, le 15.00, lascio il campo di gioco”.*

La circostanza che il sodalizio reclamante non si sia presentato sul terreno di gioco dove si sarebbe dovuta disputare la gara è un fatto pacifico e non contestato, ma lo stesso sodalizio ha sostenuto che nel caso di specie non gli fosse ascrivibile alcuna responsabilità per quanto avvenuto poiché si era verificata una ipotesi di causa di forza maggiore, estranea dalla sua volontà, e a cui era stato impossibile porvi rimedio.

Il Sig. Alfredo Lucci, l'autista che avrebbe dovuto guidare il pullman nella trasferta a Cesena, ha riferito in udienza che si era accordato direttamente con l'associazione reclamante senza il tramite della ditta di trasporti, che la mattina del 19 gennaio 2025, quindi, prestava il proprio servizio in via del tutto autonoma dalla ditta, che si era sentito male alle ore 6 circa e che si era trovato nell'impossibilità di reperire un sostituto a quell'ora del mattino.

Dai certificati medici prodotti dall'associazione reclamante, risulta che il Dottor Giulio Baffigo, in data 19/1/2025, dopo avere visitato lo stesso Sig. Lucci, ha refertato che era *“affetto da dolore acuto tipo colica addominale associata ad alvo diarroico, in paziente con diagnosi pregressa di diverticolosi intestinale. Necessita di accertamenti clinici, di terapia medica e riposo domiciliare per giorni 2 (due) s.c.”*; il certificato medico rilasciato dalla ASL Roma 2, sempre in data 19/1/2025, ore 13,30, riporta quanto segue: *“Condizioni cliniche assistite: riferisce da stanotte*

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

diarrea e dolori addominali quadranti inferiori, nausea associata, ha assunto tachipirina; Relazione medica: apiretico; Terapia: assumere tachipirina per eventuale febbre, biochetasi se nausea”.

L'art. 30, comma 5, del Regolamento dell'Attività Sportiva prevede che *“Il Giudice sportivo , valutate le circostanze può annullare la gara disponendo la ripetizione, e dando di ciò comunicazione alla Commissione Organizzatrice delle gare o all'organo federale competente, allorché accerti che le decisioni dell'arbitro, escluse quelle relative alle valutazioni tecniche, non sono state conformi alle norme federali ed hanno influito sul regolare svolgimento della gara, oppure accerti che la gara è stata sospesa dall'arbitro, ovvero non sia stata disputata, per fatto non addebitabile a soggetti affiliati”.*

La Corte osserva che tradizionalmente la forza maggiore è caratterizzata dalla “eccezionalità” e, quindi, si rende necessario valutare nel caso di specie la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo che, se impedito contro la sua volontà, ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell'esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l'inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere.

La forza maggiore, in particolare, deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e deve, quindi, risultare imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore idonea ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione.

Nel caso di specie, in disparte ogni valutazione riguardo la gravità del malore che ha colpito l'autista incaricato, il Collegio ritiene che l'associazione reclamante non abbia fornito la dimostrazione di aver posto in essere un comportamento diligente al di là dell'evento ritenuto tale da integrare la causa di forza maggiore.

Al riguardo, la Corte osserva che il sodalizio si è rivolto per la trasferta a un singolo autista, di conseguenza, assumendosi l'evidente e non imprevedibile rischio di un qualsiasi evento che potesse mettere fuori causa lo stesso autista rendendo non più possibile il raggiungere in tempo la località di destinazione dove si sarebbe disputata la gara programmata.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Appare evidente che l'evento del malore che ha colpito l'autista incaricato non sarebbe stato cogente, né insuperabile, qualora il sodalizio si fosse rivolto a una ditta di trasporti che, in casi del genere, è contrattualmente tenuta a reperire tempestivamente un sostituto, pena una sua responsabilità per mancato adempimento del negozio stipulato, con conseguente esonero di responsabilità del soggetto contraente.

La Corte, inoltre, rileva che, comunque, la Villa Pamphili Rugby Football Club ASD non ha fornito alcuna prova del tipo di pullman che avrebbe dovuto portare la sua squadra a Cesena, né di aver fatto quanto possibile per reperire mezzi privati alternativi di trasporto della squadra e, nemmeno, che quella mattina aveva la disponibilità del numero e della qualifica di giocatori della propria squadra in grado di disputare la gara oggetto di reclamo, in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme federali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Corte ritiene che debba essere confermato il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40 comma 3, e 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, gli artt. 25 comma 2, lett. a), 26 comma 1, lett. a), e 30 comma 4, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché il punto 10.2 della Circolare Informativa S.S. 2024/2025;
- respinge il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale;

Roma, 28 febbraio – 20 marzo 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro